

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 78/A

Il Presidente Federale

- Vista la proposta della Lega Nazionale Dilettanti di modifica dell'art. 22 del Codice di Giustizia Sportiva;
- esaminata la suddetta proposta;
- vista la delega concessa dal Consiglio Federale del 24-25 agosto 2011;
- d'intesa con i Vice Presidenti

d e l i b e r a

di modificare il comma 6 dell'art. 22 del Codice di Giustizia Sportiva secondo il testo di seguito riportato:

### **Codice di Giustizia Sportiva**

#### **ART. 22**

##### **Esecuzione delle sanzioni**

**Comma 6.** Le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive. Qualora il calciatore colpito dalla sanzione abbia cambiato società, anche nel corso della stagione, o categoria di appartenenza in caso di attività del Settore per l'attività giovanile e scolastica, la squalifica è scontata, in deroga al comma 3, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società o della nuova categoria di appartenenza in caso di attività del Settore per l'attività giovanile e scolastica, ferma la distinzione di cui all'art. 19, comma 11.1 e 11.3. La distinzione prevista dall'art. 19, comma 11.1, ultima parte, non sussiste nel caso che nella successiva stagione sportiva non sia possibile scontare le sanzioni nella medesima Coppa Italia in relazione alla quale sono state inflitte.

Le sanzioni di squalifica, irrogate nell'ambito della Coppa Italia organizzata dalla Divisione nazionale calcio a 5, per le sole società di serie A e A2, che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nel campionato successivo.

**Qualora il calciatore colpito dalla sanzione della squalifica abbia cambiato attività ai sensi dell'art. 118 delle N.O.I.F., la squalifica è scontata, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova attività.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 10 OTTOBRE 2011

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastianò

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete